



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO/GUARDIA COSTIERA RIMINI
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale
email: cp-rimini@mit.gov.it - Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N. 22 / 2018

LOCALITA': ambito portuale di Rimini (Banchina Commerciale del Molo di Levante).

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

- VISTA** la nota pervenuta in data 26.03.2018 ed assunta al protocollo al n° 5671, con la quale il Comune di Rimini – Sportello eventi -, ha chiesto a questa Autorità marittima l'emanazione di apposita ordinanza disciplinante il traffico veicolare in ambito portuale dalla data del 30 aprile 2018 fino alla data del 19 maggio 2018, in occasione della presenza della rockstar VASCO Rossi, il quale ha individuato il locale rockisland per lo svolgimento di prove musicali;
- VISTO** il foglio prot. n° 7969 in data 27.05.2018, con il quale questa Capitaneria di Porto autorizza la Società Live Nation Italia Srl all'accesso e la sosta di automezzi nell'ambito portuale di Rimini in occasione dell'evento in premessa citato;
- VISTA** la nota prot. n° 322-Cat.A4/18-Gab in data 30.04.2018, con il quale la Questura di Rimini – Ufficio Gabinetto - ha reso necessario predisporre un mirato servizio di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica con l'impiego di uomini e mezzi di polizia al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento di cui in questione;
- TENUTO PRESENTE** che tra l'evento in questione è previsto l'impegno del sedime portuale della banchina commerciale del molo di levante per attività di transito di bilici ed automezzi adibiti allo scarico e carico di strumentazione/materiali di produzione e di passeggeri.
- CONSIDERATA** la necessità di tutelare la pubblica incolumità, garantire l'operatività delle banchine, regolamentare la viabilità in ambito portuale e lo svolgimento delle restanti attività, nell'ottica di prevenire incidenti e danni a persone e cose o all'ambiente circostante, in relazione all'andamento delle attività in parola, nei riflessi del superiore interesse pubblico;
- VALUTATO** lo stato dei luoghi in relazione al prevedibile elevato afflusso e concentrazione di pedoni;
- SENTITO** in merito il Sindaco del Comune di Rimini;
- VISTI** gli articoli 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli artt. 6, 7, 157 e 159 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada);
- VISTI** gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento per l'Esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1995 n. 495;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 05 del 10.02.2006 e successive modifiche, disciplinante la viabilità nell'ambito portuale di Rimini;
- VISTI** gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

Dal giorno 02 al giorno 19 maggio 2018, e più precisamente nei giorni e negli orari di seguito elencati, la Banchina Commerciale del molo di levante a partire dalla sbarra metallica mobile posta all'ingresso del predetto molo è interdetta al traffico veicolare. Nei seguenti periodi di tempo è altresì vietata la circolazione e la sosta di qualsiasi pedone a partire dalle transenne posizionate antistante il capanno da pesca del molo di levante sino al fanale giallo posto all'estremità del predetto molo e relativa scogliera frangifrutti.

GIORNI	INTERDIZIONE VEICOLARE MOLO DI LEVANTE	INTERDIZIONE PEDONALE IN TESTATA MOLO DI LEVANTE
<i>dal giorno 02 al giorno 18 (*)</i>	<i>dalle ore 09,00 alle ore 20,00</i>	<i>dalle ore 14,00 alle ore 20,00</i>
<i>giorno 19</i>	<i>dalle ore 08,00 alle ore 14,00</i>	<i>//</i>

(*) *Esclusi i giorni 07 e 13.*

Per quanto sopra,

O R D I N A

ARTICOLO 1

Viabilità lungo la banchina Commerciale del molo di levante

- 1) Nei periodi di tempo di cui al RENDE NOTO, lungo la Banchina Commerciale del molo di levante, a partire dalla sbarra metallica mobile posta all'ingresso del predetto molo, è **vietato** il transito e la sosta di qualsiasi veicolo;
- 2) Nei predetti periodi di tempo è altresì vietata la circolazione e la sosta di qualsiasi pedone dal dente di attracco del molo di levante antistante il capanno da pesca fino al fanale giallo posto all'estremità del predetto molo e relativa scogliera frangifrutti;
- 3) Nei predetti periodi di tempo, pertanto, i permessi annuali di accesso veicolare rilasciati da questa Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n° 05/2006 in premessa citata, sono da considerarsi temporaneamente sospesi, eventuali esigenze potranno essere soddisfatte previo autorizzazione della Capitaneria di Porto (Sezione Tecnica/Nostromo) secondo contigenza.

ARTICOLO 2

deroghe

Non sono soggette ai divieti di cui agli articoli 1):

- Il personale ed i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in servizio e di soccorso;
- Il personale e gli automezzi espressamente autorizzati di volta in volta da questa Autorità marittima.

ARTICOLO 3

Transito sosta automezzi

Gli eventuali automezzi di trasporto destinati allo scarico/carico materiali e/o trasporto dei passeggeri preventivamente autorizzati, dovranno sostare per il tempo strettamente necessario in prossimità del muro paraonde antistante il c.d. dente del molo di levante.

L'eventuale sosta degli automezzi in questione dovrà avvenire negli appositi stalli gialli presenti nell'area portuale del piazzale Boscovich, ovvero in caso di necessità, lungo il muro paraonde della banchina commerciale del molo di levante evitando di ostruire eventuali cabine elettriche, idranti antincendio ed isole ecologiche presenti in loco. Dovrà comunque essere garantito il rispetto di mt. 7(sette) a partire dal ciglio banchina per consentire il transito dei mezzi di emergenza, di polizia e di soccorso;

ARTICOLO 4

Personale di Security

- Il transennamento delle aree interessate e l'eventuale instradamento dei flussi pedonali, potranno essere svolti da personale privato addetto alla Security preventivamente autorizzato dall'Autorità marittima sentita la Questura;
- detto personale dovrà assicurare l'accesso ai soli veicoli autorizzati ed operare secondo eventuale indicazione dell'Autorità di P.S. presente in loco ovvero disposizione dell'Autorità marittima;

ARTICOLO 5

Il preposto servizio Comunale assicurerà l'implementazione di ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la caduta in mare accidentale lungo il ciglio banchina del molo di levante in corrispondenza del vecchio dente di attracco.

ARTICOLO 6

sanzioni

Eventuali ulteriori più restringenti prescrizioni potranno essere adottate dal personale dell'Autorità marittima secondo circostanza e i trasgressori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto configuri un diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio ed inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.

Rimini, 02 maggio 2018

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Fabio DI CECCO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.ii.